



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF094

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 11

<b>OGGETTO</b>	<b>RIENTRO IN ITALIA DEI LAVORATORI – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	CM 17/2017 - DL 78/2010; L. 238/2010; D.LGS. 147/2015; L. 232/2016
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>29/05/2017</b>

*Sintesi: l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in merito agli incentivi fiscali che spettano in sede di rientro in Italia dei seguenti soggetti, residenti all'estero:*

- Ricercatori e docenti;
- Contro esodati;
- Lavoratori impatriati;
- Nuovi residenti

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato una circolare che fa il punto delle agevolazioni relative ai lavoratori residenti all'estero che decidono di rientrare in Italia.

## DOCENTI E RICERCATORI

L'art. 44 del D.L. 78/2010 prevede alcune misure agevolative per determinate categorie di lavoratori particolarmente qualificati che risiedono e svolgono la loro attività all'estero. Il regime fiscale di favore è subordinato alla presenza di determinate condizioni oggettive e soggettive:

CONDIZIONI	
<b>SOGGETTIVE</b>	<b>RICERCATORI E DOCENTI</b>
<b>OGGETTIVE</b>	<b>TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIA *</b>
* <b>Domicilio:</b> corrisponde alla sede principale di affari e interessi	
* <b>Residenza:</b> corrisponde al luogo di dimora abituale	

**Residenza:** l'agevolazione fa riferimento alla residenza fiscale (art. 2 c. 2 TUIR), che considera residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 se l'anno è bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Con riferimento all'iscrizione all'AIRE (anagrafe dei cittadini italiani non residenti in Italia)

- il soggetto che è risultato iscritto all'AIRE può accedere alle agevolazioni
- mentre il soggetto mai cancellato dall'anagrafe dei residenti ne è escluso (in quanto da sempre considerato fiscalmente residente in Italia).

REQUISITI
Titolo di studio universitario o equiparato (tutti i titoli accademici con la sola eccezione per quelli conseguiti all'estero che necessitano del riconoscimento in Italia tramite la dichiarazione di valore)
Residenza stabile e non occasionale all'estero
Attività di ricerca (di base, industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità) o docenza (attività d'insegnamento e formazione) all'estero per almeno 2 anni continuativi presso organismi di ricerca pubblici o privati o università
Svolgimento in Italia di attività di docenza e ricerca (è irrilevante la natura del datore di lavoro o committente che, con riferimento all'attività di ricerca, può essere anche un'impresa o ente che disponga di strutture appositamente dedicate).
Acquisizione della residenza fiscale in Italia in conseguenza dello svolgimento dell'attività il cui inizio può essere anche anteriore al trasferimento della residenza.



**Nota:** lo svolgimento dell'attività di docenza/ricerca all'estero per il periodo minimo di 2 anni:

- non va inteso come arco temporale immediatamente precedente il rientro in Italia
- ma come attività qualificata posta in essere per un periodo consecutivo e minimo di 24 mesi (esempio: rientro in Italia nel 2015 e svolgimento di attività di docenza negli anni 2011 e 2012).

Con riferimento all'attività di docenza il requisito del periodo minimo di 24 mesi sussiste se l'attività è stata svolta per 2 anni accademici continuativi.

Inoltre, il suddetto periodo minimo può anche risultare dalla somma delle due attività (ricerca e docenza).

TIPOLOGIA DI REDDITO	TASSAZIONE IRPEF	PERIODO	AGEVOLAZIONE IRAP
LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (4) (artt. 49 e 50, TUIR)	10% (2)	4 ANNI (1)	Spetta al sostituto d'imposta
LAVORO AUTONOMO (3) (art. 53, TUIR)			Spetta direttamente al docente o ricercatore
(1) Gli incentivi fiscali spettano per l'anno in corso e i 3 successivi purché venga mantenuta la residenza fiscale in Italia			
(2) L'agevolazione non si estende anche ad eventuali <u>altri</u> redditi di lavoro dipendente e assimilato o autonomo conseguiti in Italia per attività diverse da quelle di docente o ricercatore.			
(3) Il diritto all'agevolazione spetta per l'esercizio dell'attività in forma individuale e associata ma non per le attività professionali esercitate nella forma di società di persone che, in quanto produttive di reddito d'impresa, sono escluse dall'incentivo.			
(4) L'agevolazione segue il regime proprio della categoria reddituale. Pertanto si comprendono anche le somme conseguite in sostituzione di tali redditi. L'eventuale distacco all'estero non rende possibile l'agevolazione per i redditi da esso derivanti essendo l'attività svolta a favore del distaccatario estero.			
<b>NOTA:</b> la prosecuzione anche all'estero della suddetta attività comporta la tassazione in Italia del reddito da essa derivante secondo le regole ordinarie, in quanto il beneficio fiscale non si estende anche a tali attività estere. Tuttavia, per i redditi esteri tassati in Italia è possibile avvalersi di eventuali norme convenzionali contro le doppie imposizioni e della fruizione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.			

**Il trasferimento all'estero della residenza:** il trasferimento nel periodo agevolato:

- comporta la perdita del beneficio dall'anno in cui non risulta più fiscalmente residente in Italia;
- non determina né la decadenza delle agevolazioni già fruite e né la restituzione delle maggiori imposte riferite agli anni di applicazione del regime agevolato.

Se i medesimi soggetti rientrano in Italia per lo **svolgimento di attività non qualificabile come docenza o ricerca** può, in alternativa al regime fiscale poc'anzi evidenziato, fruire di una delle seguenti agevolazioni:

- L. 238/2010, purché, oltre al possesso degli ulteriori requisiti richiesti, il rientro sia avvenuto entro il 31/12/2015
- D.Lgs. 147/2015, a condizione che la residenza sia stata acquisita con decorrenza dal 2016.

**Esempio:** ricercatore che si trasferisce in Italia e apre partita Iva per svolgere l'attività come professionista.

RIGO	DESCRIZIONE	IMPORTI
RE2	COMPENSI	€ 20.000,00
RE19	ALTRE SPESE	€ 5.000,00
RE21	Reddito da attività di docente o ricercatore (col. 1)	€ 15.000,00
RE21	DIFFERENZA (colonna 2)	€ 15.000,00

RE21 Differenza (RE6 - RE20)	(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici)	<sup>1</sup> 15.000,00	<sup>2</sup> 15.000,00
RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			1.500,00

## LAVORATORI CONTRO-ESODATI ("RIENTRO DEI CERVELLI")

L'incentivo fiscale previsto dalla L. 238/2010, vigente fino al 31/12/2017, per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31/12/2015, consiste in una parziale tassazione del reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa avviata in Italia.

Pertanto, fino alla fine del 2017, possono accedere al beneficio i soggetti rientrati:

- ➔ **nel 2010:** che hanno cominciato a fruirne **dal 2011**
- ➔ **nel 2015:** che possono fruirne per i **restanti anni 2016 e 2017.**

DESTINATARI
Cittadini dell'Ue in possesso di laurea che hanno svolto l'attività fuori dal loro Paese e dall'Italia
Cittadini dell'Ue che hanno svolto un'attività di studio per il conseguimento della laurea o di specializzazione post laurea fuori dal loro Paese e dall'Italia
Cittadini italiani e degli altri Stati membri che dopo aver risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia ed essersi, quindi, trasferiti all'estero rientrano nel territorio dello Stato

REQUISITI
Residenza continua in Italia per almeno 24 mesi
Assunzione o avvio di un'attività di lavoro autonomo o d'impresa in Italia a decorrere dal 20/01/2009 (i benefici fiscali hanno avuto decorrenza dal 28/01/11)
Trasferimento del domicilio e residenza in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività
Impegno al non trasferimento all'estero del domicilio e residenza prima del decorso di 5 anni, pena la decadenza delle agevolazioni fiscali
<b>NOTA:</b> con decorrenza dal <b>22/10/2015</b> (data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 147/2015) <b>non sussiste più il riferimento al requisito anagrafico relativo ai nati dopo il 1/01/1969; la modifica normativa esplica effetti per i soggetti rientrati dal 01/01/2015.</b>

L'applicazione del beneficio si estende anche ai redditi prodotti in Italia nel periodo d'imposta in cui il soggetto non ha ancora acquisito la residenza fiscale. Con riferimento al requisito del trasferimento della residenza e del domicilio in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o avvio dell'attività, la C.M. 14/2012 ha chiarito che per l'accesso all'agevolazione il soggetto deve rispettare una delle seguenti condizioni:

- deve risultare iscritto nelle liste anagrafiche dei soggetti residenti in Italia
- aver presentato domanda di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in Italia, nonché aver trasferito in Italia il proprio domicilio.



**Esempio:** nel caso di assunzione in Italia a dicembre 2015 e trasferimento di residenza/domicilio a febbraio 2016, poiché viene rispettato il termine di 3 mesi, il beneficio è ammesso anche per i redditi conseguiti in Italia nel 2015, anche se il soggetto per il medesimo anno non è fiscalmente residente in Italia.



**Nota:** il Prov. 29/03/2016, per effetto delle ripetute modifiche normative relative alla L. 238/2010, ha concesso un maggior termine per acquisire la residenza, stabilendo che il trasferimento della stessa deve avvenire entro il 29/04/2016 per coloro che sono rientrati in Italia nel periodo 7/10/2015 - 31/12/2015.

La dimostrazione dell'avvenuto rientro nell'anzidetto termine può risultare dai certificati anagrafici o in mancanza da elementi come il contratto di lavoro, di locazione, le utenze.

La detassazione del reddito conseguito spetta nella seguente misura:

- ➔ 80% se sono donne;
- ➔ 70% se sono uomini.



**NOTA:** I soggetti beneficiari di tale regime, in virtù delle disposizioni recate dai commi 2 e 4, art. 16, D.Lgs. 147/2015, in alternativa all'agevolazione poc'anzi evidenziata, che hanno esercitato l'opzione entro il 02/05/2017, fermo restando i requisiti richiesti dalla medesima L. 238/2010, possono fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 16 del citato D.Lgs. 147/2015 per 5 anni, dal 2016 al 2020 (detassazione del 30% fino al 2016 e del 50% dal 2017).

Esempio: il professionista presenta la seguente situazione

RE1	Codice attività <sup>1</sup>	studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>	parametri: cause di esclusione <sup>4</sup>
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG
			1 .00 2 .00
	RE3	Altri proventi lordi	.00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali	.00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore 1 .00 2 .00 3
L. 238/2010	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)	.00
Art. 16 D.Lgs. 147/2015	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015 2 (1 .00) .00
<input type="checkbox"/>	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015 2 (1 .00) .00

RIGO	DESCRIZIONE	IMPORTI
RE2	COMPENSI	€ 10.000,00
RE19	ALTRE SPESE	€ 1.000,00
RE21	DIFFERENZA	€ 9.000,00

		OPZIONE	Professionista	IMPONIBILE
RE23	REDDITO AUTONOMO	codice 1	DONNA	€ 1.800,00
			UOMO	€ 2.700,00

### LAVORATORI IMPATRIATI

Un'altra norma, avente carattere strutturale e non transitorio, tesa a favorire il rientro in Italia di lavoratori all'estero è l'art. 16 D.Lgs. 147/2015.

Le modifiche apportate dalla L. 232/2016 hanno disposto:

- l'estensione del suo ambito applicativo ad un'altra categoria reddituale
- l'ampliamento dell'agevolazione.

D.Lgs. 147/2015	DESTINATARI	REDDITO DETASSATO	PERIODO
ANTE MODIFICA	REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	30%	Fino al 31/12/2016
POST MODIFICA	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO	50%	Dal 01/01/2017
L'agevolazione spetta dall'anno di trasferimento della residenza in Italia e per i 4 successivi			

La normativa nulla dispone in merito a:

- **decorrenza del periodo d'imposta di rilevanza dell'impatrio.** Tuttavia, poiché il D.M. 26/05/2016, attuativo della disposizione in commento, ha previsto che le agevolazioni hanno decorrenza dall'anno 2016, si ritiene che l'accesso al beneficio è consentito a coloro i quali

hanno acquisito la residenza in Italia a partire dal medesimo anno, fatta salva l'opzione per i soggetti beneficiari della L. 238/2010;

- **tempo che deve intercorrere tra il trasferimento della residenza e l'inizio della attività lavorativa.** Il solo svolgimento in Italia dell'attività di lavoro per effetto ad esempio del distacco in Italia senza trasferimento della residenza (attestata dall'iscrizione all'anagrafe) o del domicilio, non consente l'accesso al regime agevolativo. L'acquisizione della residenza prima (salvo dimostrare il collegamento tra gli eventi) o dopo l'inizio dell'attività ne consente l'accesso dall'anno in cui si verifica la stessa.

REQUISITI (D.Lgs. 147/2015, art. 6, co. 1 e DM 26/05/2016)	DIPENDENTE	AUTONOMO
	GIÀ PREVISTI	DAL 2017
Lavoratori che non siano stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti al trasferimento;	SI	SI
Impegno a permanere in Italia per almeno 2 anni, pena la decadenza dal beneficio con recupero delle agevolazioni già fruite;	SI	SI
Svolgimento dell'attività lavorativa presso un'impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società controllata o controllante;	SI	NO
Prestazione dell'attività lavorativa per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;	SI	SI
Svolgimento di funzioni direttive e/o possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.	SI	NO

Con riferimento al periodo di permanenza in Italia per almeno 2 anni si osserva quanto segue:

- ➔ decorre dal periodo d'imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza fiscale in Italia;
- ➔ nel caso di lavoro dipendente, se il contratto ha una durata inferiore al biennio o in caso di risoluzione anteriormente al decorso del biennio di un contratto a tempo indeterminato per causa non imputabile al lavoratore, quest'ultimo, purché mantenga la residenza in Italia, non subisce alcuna decadenza dalle agevolazioni;
- ➔ è legato alla definizione fiscale di residenza prevista dall'art. 2 del TUIR.



**Esempio:** nel caso di trasferimento della residenza in Italia ad aprile 2016, la stessa deve essere mantenuta almeno fino allo spirare del biennio e cioè il 03/07/2017 (che corrisponde a 184 giorni nel periodo d'imposta). Se il trasferimento della residenza si verifica ad ottobre 2016, per il medesimo anno, non essendo soddisfatto il periodo minimo di 184 giorni, lo stesso soggetto non può essere considerato fiscalmente residente in Italia. In quest'ultimo caso, il biennio spira il 03/07/2018.

ULTERIORI DESTINATARI (D.Lgs. 147/2015, art. 6, co. 2 e DM 26/05/2016)	PERIODO
<b>Cittadini dell'Unione europea</b> , in possesso di laurea che hanno svolto in maniera continuativa un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più.	<b>FINO AL 31/12/2016</b>
<b>Cittadini dell'Unione europea</b> che hanno svolto in maniera continuativa un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo la laurea o una specializzazione post laurea.	
<b>Cittadini di Stati extra-Ue</b> , con i quali vige una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali, che presentino una delle seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• possesso di un diploma di laurea e svolgimento continuativo di un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più;</li> <li>• che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post laurea.</li> </ul>	<b>ALTRI SOGGETTI INCLUSI DAL 01/01/2017 (modifiche previste dalla L. 232/2016)</b>

Per i **soggetti indicati nel co. 2, art. 16, D.Lgs. 147/2015**, l'accesso al regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati richiede i seguenti requisiti:

- essere in possesso di un titolo di laurea;
- aver svolto continuativamente un'attività di lavoro o studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più;
- essere cittadini comunitari o extracomunitari (per quest'ultimi si richiede la presenza di accordi fiscali);
- svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia;

**Esempio:** professionista, in possesso dei requisiti di cui alla L. 238/2010 che ha optato nel 2016 per la tassazione prevista per i lavoratori impatriati, con la seguente situazione:

RIGO	DESCRIZIONE	IMPORTI	
RE2	COMPENSI	€ 10.000,00	
RE19	ALTRE SPESE	€ 1.000,00	
RE21	DIFFERENZA	€ 9.000,00	
		OPZIONE	IMPONIBILE
RE23	REDDITO AUTONOMO	codice 2	€ 6.300,00

### CONDIZIONI COMUNI PER LE AGEVOLAZIONI

Il riconoscimento dell'agevolazione, prevista per i **solli redditi prodotti in Italia**, richiede i seguenti adempimenti, variabili in base alla tipologia di reddito:

- per il lavoratore dipendente o assimilato:** presentazione di richiesta scritta al datore di lavoro che applica il beneficio in busta paga, salvo la richiesta in dichiarazione dei redditi per mancato riconoscimento
- per il lavoratore autonomo:** presentazione di richiesta scritta al committente se la fruizione avviene in sede di applicazione della ritenuta d'acconto, che sarà operata su un imponibile ridotto, o direttamente in dichiarazione.

Il reddito complessivo, decurtato dal beneficio fiscale, può essere abbattuto degli oneri deducibili (art. 10, TUIR) e dall'Irpef dovuta sono ammesse in detrazione le spese per familiari a carico e quelle previste per la tipologia di reddito.

### TASSAZIONE SOSTITUTIVA PER I NEO RESIDENTI

La L. 232/2016 ha introdotto, con decorrenza dall'anno 2017, un regime opzionale di tassazione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero.

CONDIZIONI SOGGETTIVE
Persone fisiche
Trasferimento della residenza in Italia
Residenza all'estero per almeno 9 anni su un periodo temporale degli ultimi 10 anni precedenti all'inizio del periodo di validità dell'opzione (per esempio residenza all'estero dal 2006-2015 e trasferimento in Italia in aprile 2016 con acquisizione della residenza; è ammesso l'accesso al regime fiscale dall'anno 2017).
Può essere un cittadino straniero o italiano
Estensione dell'efficacia anche ai familiari durante il periodo di validità dell'opzione. I requisiti devono essere posseduti anche dai familiari, i quali possono accedere al regime anche in periodi diversi rispetto al contribuente principale.



**REDDITI PRODOTTI IN ITALIA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER I NON RESIDENTI**

- a) i redditi fondiari;
- b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- c) i redditi di lavoro dipendente e assimilato;
- d) i redditi di lavoro autonomo;
- e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni;
- f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
- 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
  - 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
  - 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinqies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
- g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo (**modificata dalla L. 232/2016**)

**Si considerano, inoltre, prodotti in Italia, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:**

- a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) del co. 1 dell'art. 17;
- b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del co. 1 dell'art. 50;
- c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- d) i compensi corrisposti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.



**NOTA:** l'opzione per la tassazione sostitutiva non si estende ai redditi prodotti in Italia che verranno tassati in maniera ordinaria. Pertanto, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, la cui base imponibile sarà costituita anche dai redditi esclusi dall'opzione e da eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 anni di validità dell'opzione. Inoltre, è possibile fruire, per i redditi a tassazione ordinaria, delle deduzioni e detrazioni previste dal TUIR.

**OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I NUOVI RESIDENTI**

Check list da allegare all'istanza di interpello prevista dall'art. 24-bis del TUIR

Mod. N.      

**SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI**

<b>1</b>	Codice fiscale	<input type="text"/>											Nome	<input type="text"/>										
	Cognome	<input type="text"/>												Prov.	<input type="text"/>			Data di nascita	<input type="text"/>			giorno	mese	anno
	Comune o Stato di nascita	<input type="text"/>													<input type="text"/>									

**SEZIONE 2 - DATI GENERALI**

<b>2</b>	Cittadinanza italiana	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Altra Cittadinanza	Codice Stato estero			Codice Stato estero			Codice Stato estero		
		<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>					
<b>3</b>	Iscrizione all' Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Anno di iscrizione	Codice Stato estero			Anno di cancellazione					
		<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>					
<b>4</b>	Cittadino italiano cancellato dalle anagrafi della popolazione residente e trasferito in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e s.m.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Anno di iscrizione	Codice Stato estero			Anno di cancellazione					
		<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>					
<b>5</b>	Residenza in Italia (art. 2, comma 2, TUIR)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Anno di residenza	Codice Stato estero			Codice Stato estero					
		<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>					
<b>6</b>	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale	Codice Stato estero			Codice Stato estero			Codice Stato estero			Codice Stato estero		
		<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>		
<b>7</b>	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione (art 24-bis, comma 5, TUIR)	Codice Stato estero			Codice Stato estero			Codice Stato estero			Codice Stato estero		
		<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>		

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

**SEZIONE 3 - VERIFICA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA NEI NOVE PERIODI DI IMPOSTA DEI DIECI PRECEDENTI L'INIZIO DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OPZIONE**

Con riferimento ad almeno due periodi di imposta nei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione:		SI	NO
8	Coniuge e/o figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Familiari diversi dal coniuge e/o dai figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Stabili legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Svolgimento di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.) in società ed enti residenti in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Iscrizione ed effettiva frequenza dei figli minori presso istituti scolastici o di formazione in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni immobili ubicati in Italia, diversi da quello indicato nel punto 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di rapporti finanziari o creditizi con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi fondiari in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Conseguimento di redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Conseguimento di redditi di lavoro autonomo, anche per interposta persona, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché di plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 del TUIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Conseguimento di pensioni, assegni ad esse assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Conseguimento di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis) e i) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Conseguimento, anche per interposta persona, di compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**SEZIONE 4 - ESTENSIONE DELL'OPZIONE AI FAMILIARI**

**FAMILIARE 1**

28	Codice fiscale										
	Cognome										
	Comune o Stato di nascita										
	Prov.		Data di nascita	giorno	mesi	anno	Tipologia di familiare				
			Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		
29	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale										
			Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		
30	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione (art 24-bis, comma 5)										
			Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		

**FAMILIARE 2**

28	Codice fiscale										
	Cognome										
	Comune o Stato di nascita										
	Prov.		Data di nascita	giorno	mesi	anno	Tipologia di familiare				
			Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		
29	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale										
			Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		
30	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione (art 24-bis, comma 5)										
			Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		

**FAMILIARE 3**

28	Codice fiscale										
	Cognome										
	Comune o Stato di nascita										
	Prov.		Data di nascita	giorno	mesi	anno	Tipologia di familiare				
			Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		
29	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale										
			Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		
30	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione (art 24-bis, comma 5)										
			Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		

**FAMILIARE 4**

28	Codice fiscale										
	Cognome										
	Comune o Stato di nascita										
	Prov.		Data di nascita	giorno	mesi	anno	Tipologia di familiare				
			Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		
29	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale										
			Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		
30	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione (art 24-bis, comma 5)										
			Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		Codice Stato estero		

**SOTTOSCRIZIONE**

Data	giorno	mesi	anno		Firma					



**Interpello:** al fine di ottenere una risposta da parte dell'Agenzia sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso all'agevolazione, il contribuente **può presentare facoltativamente apposita istanza di interpello** alla Direzione Centrale Accertamento tramite consegna a mano, raccomandata a/r o PEC, anche per i familiari (Prov. 08/03/2017). Infatti, la sua omissione non ne preclude l'accesso. Tuttavia, la mancata o incompleta compilazione di alcuni dati comporta l'inammissibilità dell'interpello.

### Il perfezionamento dell'opzione per l'imposta sostitutiva si verifica:

- ➔ con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di trasferimento della residenza oppure
- ➔ con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo, condizione questa che si verifica qualora l'anno di trasferimento in Italia costituisca l'ultimo anno dei 10 precedenti in cui il soggetto non è stato residente all'estero.



**Nota:** pertanto, l'accesso al regime con decorrenza dall'anno 2017 richiede l'esercizio dell'opzione nel Modello Redditi 2018 da presentare entro il 30/09/2018. L'opzione va esercitata anche in dichiarazione qualora, in presenza di istanza di interpello, non risulta ancora pervenuta la risposta dell'Agenzia.

L'opzione si intende **rinnovata tacitamente** ogni anno ma fino al periodo massimo di 15 anni, decorso il quale non è più rinnovabile. Tuttavia, può essere **revocata**, oltre che dal contribuente anche dal familiare, nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata. La **decadenza** dal regime si verifica per i seguenti casi:

- omesso o incompleto versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (allo stato attuale è il 30/06);
- trasferimento della residenza fiscale all'estero, con effetto dal periodo d'imposta in cui il soggetto perde la residenza in Italia.



**NOTA:** la revoca o la decadenza dal regime da parte del contribuente principale si estende anche ai familiari e non viceversa.

L'opzione comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva nella seguente misura:

DESTINATARI	IMPORTI	TERMINE
Contribuente principale	€ 100.000,00	Entro il 30/06
Familiare	€ 25.000,00	
Il versamento va effettuato per ogni anno di validità dell'opzione. Per i familiari, l'importo da versare per ciascun anno di validità dell'opzione si riferisce ai redditi prodotti all'estero da ciascuno di essi.		
Non è ammesso il ravvedimento		
L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, co. 1, lett. c), TUIR detenute in enti e società non residenti, realizzate nei primi 5 anni di validità dell'opzione, che scontano la tassazione ordinaria.		

ESONERI PER GLI ANNI DI VALIDITA' DELL'OPZIONE		
Non indicazione in dichiarazione degli investimenti all'estero e delle attività estere finanziarie suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia	L'esclusione riguarda solo le giurisdizioni comprese nell'opzione	
Pagamento dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)		
Pagamento dell'imposta sulle attività finanziarie all'estero (IVAFE)		
Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, l'imposta di successione e donazione è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia al momento della successione o della donazione. Pertanto, i beni situati all'estero sono esenti dalle imposte di successione e donazione se il donante o il de cuius abbiano esercitato l'opzione per la tassazione sostitutiva. L'esenzione si estende anche agli atti gratuiti non donativi (per esempio il conferimento di beni in trust).		

**Esempi:** di redditi esteri che, per effetto della tassazione sostitutiva, saranno esentati dalla ritenuta d'ingresso prevista dalla normativa vigente.

TIPOLOGIA DI REDDITO	RITENUTA
Plusvalenze e minusvalenze azionarie da partecipazioni non qualificate	26%
Plusvalenze e minusvalenze da cessione o rimborso di titoli obbligazionari emessi all'estero	
Utili azionari da partecipazioni non qualificate provenienti da soggetti non localizzati in paesi a fiscalità privilegiata	
Interessi maturati su conti correnti o depositi esteri	
Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di titoli o certificati di massa di natura non partecipativa, metalli preziosi, valute estere e redditi conseguiti da contratti a termine su strumenti finanziari, valute, metalli o merci	
Interessi obbligazionari derivanti da titoli emessi da non residenti (esclusi stati esteri white list ed organismi internazionali equiparati ai titoli di stato italiani)	
Proventi positivi derivanti da OICR istituiti nell'Ue o SEE e vigilati	
Capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione	12,50%
Interessi obbligazionari derivanti da titoli emessi da organismi internazionali, equiparati ai titoli di stato italiani	
Interessi o proventi delle obbligazioni emesse da stati esteri white list	
Proventi positivi derivanti da fondi comuni d'investimento e/o sicav armonizzati	

#### DIVIETO DI CUMULO

Il D.M. 26/05/2016 dispone la **non contemporanea fruizione** dei benefici previsti dall'art. 16, co. 1, D.Lgs. 147/2015 (**lavoratori impatriati**) e dall'art. 44, D.L. 78/2010 (**ricercatori o docenti**). Tuttavia, se il soggetto si avvale del regime speciale per i lavoratori impatriati, anche il reddito derivante dall'attività di docenza concorrerà alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. Pertanto, i docenti e ricercatori che rientrano in Italia possono tassare nella misura del 10% il reddito prodotto dalle loro attività nel caso in cui le stesse vengano svolte:

- ➔ come dipendente o autonomo, o
- ➔ in parte come dipendente e in parte come autonomo;

Il contemporaneo svolgimento di un'attività diversa da quella di docenza o ricerca ne comporta la tassazione in maniera ordinaria, salvo fruire dell'agevolazione per gli impatriati o di concorrere alla fruizione di quest'ultima qualora vengano integrati i relativi requisiti.



**Esempio:** un soggetto, docente o ricercatore all'estero, si trasferisce in Italia nel 2017 per svolgere, come dipendente o autonomo, in aggiunta all'attività di ricerca o docenza anche quella di libero professionista. In questo caso, l'attività di libero professionista sarà tassata in maniera ordinata e quella di ricercatore/docente fruirà delle agevolazioni previste dal D.L. 78/2010. Lo stesso soggetto, qualora decida di avvalersi dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. 147/2015, usufruirà del regime speciale per tutti i redditi prodotti.

Un'altra **incompatibilità** si rinviene nella contemporanea fruizione dei benefici previsti dal citato **D.L. 78/2010** e quelli di cui alla **L. 238/2010** (tra l'altro in via di esaurimento) (C.M. 14/2012).

Infine, con riferimento al regime sostitutivo per i neo residenti è prevista la non cumulabilità sia con le agevolazioni per il rientro in Italia dei ricercatori e docenti residenti all'estero e sia con le agevolazioni previste per gli impatriati. Tuttavia, fermo restano i presupposti soggetti e oggettivi previsti dalle rispettive leggi, non si esclude un utilizzo alternativo dei regimi agevolati in anni d'imposta differenti, in quanto i divieti di cumulo relativi allo stesso contribuente operano in riferimento allo stesso periodo d'imposta.